

PERDITE D'ESERCIZIO E RISERVE

La copertura delle perdite del bilancio e i vincoli all'utilizzabilità delle riserve

ANDREA VASAPOLLI

Le riserve possono essere utilizzate a copertura delle perdite d'esercizio non in modo arbitrario, bensì seguendo una progressione rigida, che discende dalla natura delle stesse. In particolare le riserve possono essere utilizzate a copertura delle perdite secondo un preciso ordine, che ne prevede l'utilizzo dalla meno vincolata e quindi più disponibile alla riserva più vincolata e quindi meno disponibile.

Le perdite d'esercizio e la loro copertura

Quando dal bilancio d'esercizio risulta una perdita, la stessa può essere riportata a nuovo (di norma se di modesto importo) ovvero può esserne deliberata la copertura annullando, per pari importo, poste del patrimonio netto contabile. L'assemblea dei soci chiamata a deliberare la copertura delle perdite deve in tali casi porsi il problema di **quali riserve sono utilizzabili** a tal fine, non avendo tutte le poste del patrimonio netto contabile uguali caratteristiche.

L'ultima posta che deve essere utilizzata a copertura delle perdite è il capitale sociale. In giurisprudenza si è infatti affermata la regola secondo la quale le riserve sono poste a **presidio del capitale sociale** che quindi risulta intaccato solo dalle "perdite nette", cioè dalle perdite (dell'esercizio unitamente a quelle eventualmente portate a nuovo) rilevate a bilancio che eccedono le riserve idonee a ridurle. In altre parole è necessario dapprima utilizzare la totalità delle **riserve impiegabili** a copertura delle perdite prima di poter assumere la delibera di riduzione del capitale per perdite.

Le riserve, tuttavia, devono essere utilizzate a copertura perdite seguendo una **progressione rigida**, che discende dalla natura delle stesse.

Le diverse tipologie di riserve

Le riserve, in particolare, possono essere divise in **diverse tipologie**, che in ordine crescente dalle meno vincolate a quelle più vincolate elenchiamo per semplicità espositiva come segue:

- › riserve disponibili;
- › riserve non distribuibili;
- › riserve indisponibili,
- › riserve indisponibili per qualsiasi uso.

Definiamo come "**disponibili**" quelle riserve che possono essere destinate a qualunque finalità, le principali delle quali sono la distribuzione ai soci, la copertura delle perdite, l'aumento gratuito del capitale sociale.

Sono “**non distribuibili**” quelle riserve disponibili solo per scopi diversi dalla distribuzione ai soci, che quindi sono utilizzabili a copertura delle perdite¹ o ad aumento gratuito del capitale sociale.

Sono “**indisponibili**” quelle riserve che non possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci o per l'aumento gratuito del capitale sociale, essendo utilizzabili solo a copertura perdite.

Sono invece “**indisponibili per qualunque uso**” quelle riserve che, oltre ad essere non distribuibili, non possono neanche essere utilizzate a copertura delle perdite. Ovviamente tali riserve non possono essere utilizzate per incrementare gratuitamente il capitale sociale.

Il **vincolo di indisponibilità** o di indisponibilità può essere previsto **solo dalla legge**. Se la legge nulla dispone, le riserve sono liberamente disponibili per qualunque uso.

Esistono, inoltre, dei limiti alla distribuibilità degli utili (anche se accantonati a riserva) che non discendono dalla natura delle riserve ma da altre poste contabili o da taluni accadimenti. Si pensi, ad esempio al vincolo *ex art. 2426*, comma 1, n. 5, Codice civile secondo il quale fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. Ovvero al vincolo *ex art. 13*, comma 2, L. 342/2000, secondo il quale non possono essere distribuiti utili se le riserve di rivalutazione sono state utilizzate a copertura perdite. Tali vincoli alla distribuibilità di utili, tuttavia, sono irrilevanti ai fini, che qui interessano, di definizione della progressione in base alla quale le varie riserve possono essere impiegate per la copertura delle perdite d'esercizio.

Sono riserve disponibili, a titolo esemplificativo, la riserva straordinaria formata con utili accantonati, gli utili portati a nuovo, i versamenti dei soci in conto capitale, a certe condizioni la riserva per sovrapprezzo emissione azioni².

Rientrano, invece, tra le **riserve non distribuibili**, ad esempio:

- › la riserva legale³,
- › la riserva *ex art. 2424*, comma 5, Codice civile, per deroghe ai criteri di redazione del bilancio⁴,
- › la riserva *ex art. 2426*, comma 1, n. 4, Codice civile, per rivalutazione delle partecipazioni in applicazione del metodo del patrimonio netto contabile,

1. L'utilizzabilità delle riserve non distribuibili a copertura perdite è stata affermata da Cass. 5 maggio 2022, n. 14210, la quale ha preso in esame il caso della riserva non distribuibile *ex art. 2426*, comma 1, n. 4, Codice civile, per rivalutazione delle partecipazioni in applicazione del metodo del patrimonio netto contabile.

2. La quale, ai sensi dell'art. 2431 Codice civile,

può essere distribuita solo se la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

3. Secondo l'orientamento maggioritario la riserva legale può essere utilizzata non solo a copertura perdite ma anche ad aumento gratuito del capitale sociale.

4. Che può essere distribuita solo nei limiti del valore recuperato.

- › la riserva *ex art. 2426*, comma 1, n. 8-bis, Codice civile, per utili su cambi non realizzati⁵.

Rientra nella categoria delle **riserve indisponibili** la riserva indisponibile *ex art. 60*, comma 7-ter, del D.L. 104/2020, per ammortamenti sospesi⁶.

Un esempio di riserva indisponibile per qualunque uso è la riserva *ex art. 2426*, comma 1, n. 11-bis, che deriva dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari attesi, la quale oltre ad essere non distribuibile non può neanche essere utilizzata a copertura delle perdite ovvero per incrementare gratuitamente il capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 7-bis, Codice civile, in nota integrativa devono essere indicate le possibilità di utilizzazione e di distribuibilità delle riserve, ed a tal fine il Principio contabile OIC 28 fornisce un esempio di esposizione di tali informazioni in formato tabellare.

L'ordine di utilizzo delle riserve a copertura perdite

In giurisprudenza si è affermato il principio⁷ secondo il quale le riserve possono essere utilizzate a copertura delle perdite secondo un **preciso ordine**, che ne prevede l'utilizzo dalla meno vincolata e quindi più disponibile a quella più vincolata e quindi meno disponibile. In altre parole le riserve devono essere impiegate a copertura delle perdite secondo un ordine **sequenziale** che tenga conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci. Dapprima devono essere utilizzate le parti di patrimonio netto non vincolate, a seguire quelle vincolate partendo da quelle con un vincolo minore per passare poi, con un ordine sequenziale, a quelle man mano gravate da vincoli crescenti⁸.

Devono quindi dapprima essere utilizzate tutte le riserve disponibili, poi le riserve non distribuibili, poi quelle indisponibili ed infine verrà intaccato il capitale sociale. In presenza di riserve statutarie, le stesse devono essere utilizzate dopo quelle facoltative ma prima di quelle non distribuibili.

Si osserva che nell'ambito di riserve aventi le stesse caratteristiche di vincolo o di assenza di vincolo, **spetta all'assemblea dei soci deliberare**

5. Che non è distribuibile fin tanto che l'utile netto non è realizzato.

6. Secondo Assonime, circolare n. 2 del 2021, «In caso di qualificazione come riserva indisponibile, è da ritenere che non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale ma potrà essere utilizzata a copertura perdite».

7. Affermato per la prima volta da Cass. 6 novembre 1999, n. 12347.

8. In tal senso Cass. 2 aprile 2007, n. 8221, e la già citata Cass. 14210/2022. Così si esprimeva anche il Principio contabile OIC 28, § 48, nella previgente versione 2014, secondo cui «per il principio di tutela dei creditori si utilizzano per prime le riserve disponibili esistenti ... Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate, si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esse è meno rigido».

quali utilizzare⁹. A mero titolo esemplificativo, saranno i soci a decidere, in presenza di riserve entrambe capienti, una formata con versamenti dei soci in conto capitale e l'altra con utili accantonati, quale di esse utilizzare a copertura della perdita d'esercizio.

Le riserve di rivalutazione

Una analisi particolare meritano le riserve di rivalutazione iscritte in bilancio a fronte di specifiche leggi di rivalutazione, le quali tutte richiamano le disposizioni dettate dall'art. 13 della L. 342/2000¹⁰.

In merito osserviamo che tale articolo non prevede **alcun vincolo di indisponibilità delle riserve di rivalutazione** (il primo comma di tale articolo si riferisce infatti alla imputazione del saldo attivo di rivalutazione, non alla riserva di rivalutazione che consegue all'imputazione di detto saldo attivo).

In via di sintesi, il regime civilistico (e fiscale per quanto qui rilevante) delle riserve di rivalutazione previste da leggi speciali può così essere sintetizzato:

1. hanno natura di riserve di utili (tali sono i plusvalori che emergono per effetto della rivalutazione) liberamente distribuibili ai soci¹¹ e disponibili per qualsiasi uso. Fanno parte quindi del gruppo delle riserve disponibili come prima definito;
2. in caso di distribuzione, se la riserva non era stata affrancata tale distribuzione costituisce presupposto imponibile anche in capo alla società (per cui in verità può essere corrisposto ai soci solo il netto);
3. in caso di distribuzione ai soci della riserva di rivalutazione devono essere osservate le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile¹²;
4. in quanto rientranti tra le riserve disponibili, devono essere utilizzate a

9. G.E. Colombo, "Il bilancio d'esercizio", in Trattato delle società per azioni, a cura di Colombo Portale, Milano, 1994, vol. 7, tomo I, p. 510, nota 79.

10. I cui primi due commi prevedono che:

«1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi ... [omissis] deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo

a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile».

11. In questo senso si esprimeva anche il Principio contabile OIC 28, nella previgente versione 2014, all'Appendice B.

12. In particolare il terzo comma dell'art. 2445 Codice civile prevede che «la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione».

copertura perdite in via prioritaria rispetto alle riserve gravate da vincoli di indisponibilità¹³;

5. nel caso in cui la riserva di rivalutazione venga utilizzata a copertura perdite scatta un vincolo civilistico (art. 13, comma 2, sopra citato) secondo il quale «non si può fare luogo a distribuzione di utili (qualunque sia la posta di patrimonio netto contabile oggetto di distribuzione, n.d.a.) fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile»;
6. dopo l'utilizzo della riserva di rivalutazione a copertura perdite la società, pertanto, non può distribuire dividendi di qualunque natura fino a quando, alternativamente: a) l'importo originario della riserva non sia stato ricostituito, ovvero b) la riserva non sia stata definitivamente ridotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Preme qui evidenziare che il secondo comma dell'art. 13 della L. 342/2000 non dispone un vincolo di indisponibilità delle riserve di rivalutazione, bensì un vincolo generale di indisponibilità degli utili nel caso in cui le riserve di rivalutazione siano state utilizzate a copertura perdite, salvo l'assunzione degli ivi previsti rimedi. In aggiunta, la norma in commento richiede l'assemblea straordinaria solo per il caso in cui debba essere deliberata la definitiva riduzione della riserva di rivalutazione utilizzata a copertura perdite, mentre nulla prevede in relazione alla forma dell'assemblea chiamata a deliberare in merito all'utilizzo di detta riserva.

Poiché le riserve di rivalutazione sono liberamente distribuibili, così come ad esempio la riserva straordinaria, l'assemblea dei soci chiamata a deliberare la copertura perdite è **facoltizzata a scegliere liberamente** se, nell'ambito delle riserve disponibili, utilizzare prima le riserve di rivalutazione rispetto, ad esempio, alla riserva straordinaria o a quella per versamenti dei soci in conto capitale. Tale impiego a copertura perdite comporta l'insorgere di un **vincolo assoluto alla distribuzione di utili**, che viene meno se viene assunta la delibera straordinaria di definitiva riduzione della riserva di rivalutazione per la parte di essa così utilizzata.

13. Quand'anche si ritenga che le riserve di rivalutazione sono riserve la cui disponibilità è gravata da taluni vincoli per cui non possono essere pienamente equiparate alle altre riserve disponibili, secondo quanto osservato da Assonime, circ. n.

16/2016, in nota 6, il regime normativo che per tali riserve espressamente ne prevede l'utilizzo a copertura perdite fa sì che esse possano essere utilizzate prioritariamente a tal fine, anche in presenza di riserve disponibili.

**L'autore
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, socio fondatore dello Studio Vasapolli & Associati, esperto de Il Sole 24 Ore, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.